

STUDIO BONTEMPELLI  
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

dr Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

Ai sigg. Clienti

Milano, 30 gennaio 2021

**Oggetto: Dichiarazione Iva 2021 – anno 2020 e Comunicazione Liquidazioni 4° trim.20**

Con la presente Vi segnaliamo che nei prossimi mesi sono previste due scadenze relative all'Iva 2020:

- **01 marzo 2021 – Comunicazione liquidazioni iva 4° trimestre**
- **30 aprile 2021 – Dichiarazione Iva annuale**

Il nostro Studio, come d'uso, provvederà ad adempiere a tali incombenze in nome e per conto vostro, e a tal fine vi preghiamo pertanto di volerci far pervenire la documentazione di seguito elencata entro e non oltre il prossimo

**08 febbraio 2021**

- liquidazioni iva ultimo trimestre – *qualora aveste variato le liquidazioni iva dei precedenti trimestri, dovete farci avere una copia delle liquidazioni mensili/trimestrali corrette, con evidenza di quello che è variato;*
- prospetto riepilogativo IVA annuale che evidenzi per singolo codice IVA l'imponibile totale e la relativa imposta;
- copia dei modelli F24 relativi a:
  - versamenti periodici;
  - eventuali versamenti effettuati a seguito di "ravvedimento operoso";
  - versamento dell'acconto di dicembre 2020;
- **Si segnala che è necessario indicare in dichiarazione per quali F24 si è usufruito della possibilità di sospensione e rateizzazione dei versamenti Iva a seguito dei provvedimenti agevolativi emanati a seguito dell'emergenza Covid-19.**

**Di conseguenza è necessario che ci segnaliate eventuali modelli F24 sospesi .**

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

dr Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

Risulta opportuno evidenziare che qualora i contribuenti non abbiano provveduto a tutti i versamenti iva dovuti nel corso dell'anno, prima della presentazione della dichiarazione Iva 2021, tali versamenti non potranno essere computati, nel caso in cui emerga dalla dichiarazione un credito Iva.

**Di conseguenza, il credito Iva risultante dalla dichiarazione si ritiene esistente ed è utilizzabile in compensazione e in liquidazione, qualora tutti i debiti iva antecedenti alla formazione del credito siano stati effettivamente versati.**

- Prospetto riepilogativo di tutte le compensazioni d'imposta, effettuate nel 2020, compreso l'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito IVA 2019 e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2020;
- Prospetto di eventuali crediti Iva infrannuali (2020) chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione;
- Prospetto di quadratura degli elenchi intrastat presentati, con gli importi evidenziati nel prospetto riepilogativo annuale Iva;
- Prospetto delle operazioni annotate a sensi dell'art. 17 (autofattura) suddivise in imponibile ed imposta sulle differenti aliquote, con separata indicazione delle operazioni:
  - effettuate all'interno dell'Unione Europea;
  - effettuate all'estero (extraUE), con il dettaglio dei Paesi;
- Prospetto delle operazioni effettuate e ricevute in Italia e annotate con *reverse charge* ai sensi dell'art. 17, con separata indicazione delle operazioni:
  - rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. a;
  - relative a fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. a-bis;
  - effettuate per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. a-ter;
  - relative a telefoni cellulari e microprocessori , ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. b;

STUDIO BONTEMPELLI  
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

dr Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

- relative a operazioni aventi oggetto console da gioco, tablet PC e laptop e dispositivi a circuito integrato, ai quali è stata estesa, a partire dal 2 maggio 2016, la disciplina del reverse charge di cui all'art. 17 c.6 lett. c;
  - relative a operazioni del settore energetico, ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. d-bis d-ter d-quater;
- Prospetto delle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle altre società per le quali l'imposta deve essere versata dai predetti soggetti in applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter Dpr 633/72 (**Split Payment**);
- Dettaglio operazione effettuate nei confronti di condomini;
- **Ripartizione del totale acquisti** emergente dal totale imponibile Iva acquisti, come evidenziato nel prospetto riepilogativo annuale Iva nei seguenti importi, **che vi preghiamo di compilare:**

|  |     |
|--|-----|
| Beni ammortizzabili  | ,00 |
| Beni strumentali non ammortizzabili (comprende canoni leasing) | ,00 |
| Beni destinati alla vendita o alla produzione                  | ,00 |
| Altri acquisti e importazioni                                  | ,00 |

- Totale imponibile delle cessione di beni ammortizzabili effettuati nel corso dell'anno solare 2020;
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni intrattenute con San Marino e Città del Vaticano;
- **Per le cessioni a consumatori finali** (essenzialmente persone fisiche), occorre fornirle l'ammontare imponibile delle vendite effettuate ripartito per regioni e province autonome, con riferimento al luogo o i luoghi di esercizio dell'attività; si seguito si evidenzia il prospetto da compilare:

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

dr Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

|                           | Operazioni imponibili verso consumatori finali |
|---------------------------|--|
| VT2 Abruzzo               | ,00  |
| VT3 Basilicata            | ,00  |
| VT4 Bolzano               | ,00  |
| VT5 Calabria              | ,00  |
| VT6 Campania              | ,00  |
| VT7 Emilia Romagna        | ,00  |
| VT8 Friuli Venezia Giulia | ,00  |
| VT9 Lazio                 | ,00  |
| VT12 Marche               | ,00  |
| VT13 Molise               | ,00  |
| VT14 Piemonte             | ,00  |
| VT15 Puglia               | ,00  |
| VT16 Sardegna             | ,00  |
| VT17 Sicilia              | ,00  |
| VT18 Toscana              | ,00  |
| VT19 Trento               | ,00  |
| VT20 Umbria               | ,00  |

- Elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA;
- Si evidenzia che, con l'introduzione del nuovo regime "IVA per cassa" ex art. 32-bis del D.L. 83/2012, per coloro che eventualmente avessero deciso di utilizzare nel 2020 tale regime è necessario comunicare l'opzione in dichiarazione IVA.

### **DATI ESTREMI RAPPORTI FINANZIARI – TRACCIABILITA' OPERAZIONI**

Si evidenzia che i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, che **effettuano TUTTE le operazioni attive e passive utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante**, possono indicare gli estremi dei loro rapporti finanziari in dichiarazione IVA. Ciò garantisce all'Amministrazione Finanziaria una maggiore tracciabilità dei movimenti effettuati e secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 36-vicies ter, DL n. 138/2011 il soggetto dichiarante le proprie posizioni beneficia della riduzione del 50% delle sanzioni ex artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/97 in caso di maggiori imponibili accertati.

### **REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA**

Si ricordano le modalità per effettuare compensazioni "orizzontali" del credito IVA:

- Sino ad € 5.000 è possibile compensare liberamente il credito IVA in F24;

# STUDIO BONTEMPELLI

## Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli  
Dr. Marco Garrone

dr Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer  
Dr. Luca Candiani

- Per importi oltre €. 5.000 è necessario presentare la dichiarazione Iva sulla quale occorrerà porre il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. La compensazione potrà quindi essere effettuata dal 10 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.

**Ricordiamo che è obbligatoria la presentazione telematica dell’F24, tramite i canali Entratel o Fisconline, nel caso di compensazione di crediti iva.**

Infine, segnaliamo che in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, non è possibile procedere alla compensazione dei crediti disponibili, se non dopo aver estinto i predetti debiti.